

COMUNE DI CASCIA

PROVINCIA DI PERUGIA

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 7 del 30.03.2025

Parere sulla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 27.03.2025 avente ad oggetto:

“AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - SEZIONE 3 - SOTTOSEZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE - PIANO OCCUPAZIONALE 2025”

ASSEVERAZIONE

MANTENIMENTO EQUILIBRIO PLURIENNALE DI BILANCIO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PIAO 2025 – 2027 SEZIONE 3.3 " PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2025-2027”

Il giorno 30 marzo 2025 alle ore 15.00, presso il proprio studio di Bastia Umbra (PG), il sottoscritto dott. Marco Marcinnò, Revisore dei Conti dell'Ente, avendo ricevuto in data 29 marzo 2025 alle ore 17.14, a mezzo PEC dal Responsabile finanziario dell'Ente, Dott.ssa Rosella Tonni, la proposta di Delibera di Giunta in oggetto, unitamente agli allegati a corredo, è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla Sezione 3 "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO" sottosezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del PIAO, oggetto della proposta di deliberazione della Giunta comunale di cui all'oggetto

VISTI

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75;
- il D.P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
- il D.M. 17 marzo 2020;
- l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113 ed in particolare il comma 6 che stabilisce che entro il medesimo termine di cui al comma 5,

con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che queste procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1.

PRESO ATTO

- che il Comune di Cascia, alla data del 31.12.2024 contava nel suo organico meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e che quindi il PIAO viene redatto in modalità semplificata;
- che il Comune di Cascia, alla data del 31.12.2024 conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli Comuni di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge 158/2017;
- che è stato approvato il Documento Unico di programmazione Semplificato per il triennio 2025-2027 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28.10.2024;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 30.12.2024 ha approvato la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- che è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027 con deliberazione consiliare n. 48 del 30.12.2024;
- che è stato approvato il rendiconto della gestione esercizio 2023 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31.05.2024;

TENUTO CONTO

che l'art. 5 del Decreto Interministeriale del 17.03.2020 dispone quanto segue: "1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i Comuni di cui all'articolo 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'articolo 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e **fermo restando**

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'articolo 4 comma 1";

ESAMINATA

- la bozza di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - SEZIONE 3 - SOTTOSEZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE - PIANO OCCUPAZIONALE 2025" e gli allegati a corredo;

CONSTATATO

- che il Comune di Cascia, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 26,68%, al di sotto del valore soglia del 27,60% di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 e pertanto è considerato "Ente virtuoso";

PRESO ATTO

- che, in base alla tabella 2 sopra citata, le percentuali di riferimento per i comuni da 2.000 a 2.999 abitanti sono le seguenti:
 - anno 2020 20,00% ;
 - anno 2021 25,00% ;
 - anno 2022 28,00% ;
 - anno 2023 29,00% ;
 - anno 2024 30,00%;
- che da tale calcolo risulta una capacità assunzionale di € 51.018,34 e che la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2025-2027 prevede:
 - l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 operaio - elettricista Area Operatori Esperti (ex B1), con decorrenza dal 01.11.2025;
 - l'assunzione a tempo parziale misto al 50,00 per cento e indeterminato di n. 1 impiegato amministrativo – bibliotecario Area Funzionari e Elevata Qualificazione (ex D1), con decorrenza dal 01.12.2025;

- la variazione dell'orario lavorativo di n. 3 Istruttori di Vigilanza assunti a tempo parziale misto, da 66,66 per cento a 83,33 per cento, con decorrenza dal 01.05.2025;

VERIFICATO

- che la spesa di personale calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, D.P.C.M. desunta dal rendiconto 2023, così come meglio specificato dalla citata circolare n 1374 del 08.06.2020 è pari a complessivi € 1.481.422,61 e il valore medio delle entrate correnti desumibili dagli ultimi tre rendiconti di gestione approvati, corrispondenti agli anni 2021, 2022 e 2023 al netto dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.) come assestato in bilancio 2023 di € 709.413,01, è pari a € 5.552.322,30 e che quindi il limite calcolato di € 51.018,14 risulta corretto;
- che il Comune di Cascia presenta la seguente percentuale pari al 26,68 % come rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione così come da indicazioni della citata circolare n. 1374/2020.

Preso atto che a seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo Ente si verifica la seguente condizione: l'incremento calmierato risulta superiore all'incremento teorico, quindi il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento teorico di € 51.018,14;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del D.L. 90/2014, per cui "Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente";

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della

dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Precisato che l'art. 33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L. n.58/2019, prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...".

Preso atto che, ai sensi della novella legislativa, i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Vista la recente sentenza n°7/2022/DELC pronunciata dalla Corte dei Conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, ai cui contenuti si fa esplicito rimando, con la quale l'Organo di controllo, tra l'altro, chiarisce che il "parere", la "relazione", la "certificazione" e l'"asseverazione" non sono strumenti tra loro "interscambiabili" in quanto a ciascun "canovaccio" corrisponde una differente "sostanza" delle verifiche da effettuare e dei correlati parametri di riferimento e che nel caso di specie, l'atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di "equilibrio sostanziale" dell'Ente, in previsione dell'innesto, sul bilancio, dell'ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato.

Ritenuto doveroso rilasciare debita asseverazione, strutturata nel rispetto dei dettami esposti dalla citata sentenza n. 7/2022;

Atteso che:

- il rendiconto dell'esercizio finanziario 2023, approvato con deliberazione di C.C. n. n. 21 del 31.05.2024, presenta un risultato di amministrazione positivo e pari ad € € 14.951.698,34, di cui: € 2.695.444,78 accantonati; € 10.531.455,18 vincolati; € 549.283,29 destinati a investimenti; € 1.175.515,09 liberi da vincoli;
- per quanto concerne esclusivamente la gestione di competenza 2023, relativa alla sola parte corrente, si evidenziano i seguenti risultati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2023 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	240.629,42
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00	(+)	6.553.071,41
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	5.513.099,78
<i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		<i>0,00</i>
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	237.136,38
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	17.464,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	75.310,61
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		950.690,06
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	214.646,61

Dato atto altresì, che:

- l'Ente nel 2023 e nel 2024 non ha attivato anticipazioni di tesoreria;

- il Bilancio di previsione 2025/2027 consente di mantenere, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile vigente e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D. L.gs. n 267/2000, il pareggio finanziario ed i necessari equilibri di bilancio.

Rilevato, pertanto, che la situazione finanziaria dell'Ente, anche in proiezione futura, offre e garantisce sufficienti margini di sicurezza ai fini del mantenimento prospettico dei necessari equilibri, basati non solo sui principi dettati dall'ordinamento finanziario vigente (artt. 162, comma 6 e 193 del D. L.gs. n. 267/2000) e sul formale pareggio contabile, ma bensì intesi quali "equilibri sostanziali" volti a considerare la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente e ciò in quanto, dalla generale analisi effettuata, emerge che le nuove spese di personale, derivanti dalle assunzioni programmate con il piano di fabbisogno in esame risultano essere sostenibili.

Atteso quindi che, allo stato attuale, sulla base degli atti esaminati, delle previsioni e dei programmi fino ad oggi approvati e degli elementi ad oggi conosciuti non emergono fattori potenzialmente perturbanti la gestione finanziaria futura, e che, anche a fronte dell'avvenuta iscrizione in bilancio delle predette nuove spese di personale, l'Ente mantiene un'armonica simmetria – in chiave dinamica e sostanziale – delle risorse disponibili e delle spese necessarie a soddisfare i bisogni della collettività e, fatto salvo come detto il verificarsi di criticità ad oggi non prevedibili, risulta in grado di conservare, anche in proiezione futura, un sostanziale, come sopra inteso equilibrio pluriennale.

VISTI

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. N. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Con riferimento alla situazione economico-finanziaria dell'Ente e ai contenuti di cui alla proposta di approvazione del PIAO 2025-2027 sez. 3.3 "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2025/2027";

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 27.03.2025 avente ad oggetto: "AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - SEZIONE 3 - SOTTOSEZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE - PIANO OCCUPAZIONALE 2025"

ASSEVERA

il mantenimento da parte del Comune di Cascia, anche in proiezione futura, di un sostanziale equilibrio pluriennale.

INVITA

l'Ente a monitorare costantemente la situazione finanziaria rammentando che la programmazione del fabbisogno è comunque suscettibile di revisione in ragione di sopravvenute esigenze connesse agli obiettivi dati ovvero in relazione alle limitazioni o ai vincoli normativi e/o di finanza pubblica o di rispetto degli equilibri di bilancio, che regolamentano le capacità occupazionali nella pubblica amministrazione.

Del che è verbale.

L'Organo di Revisione Dott. Marco Marcinnò	Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e relative norme collegate	
--	---	--